

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

***Il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali.***

*Il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata.*

**Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 19.9.2014, n. 19756**

*...omissis...*

Non è pertinente, poi, l'evocazione, da parte della ricorrente, dell'art. 2697 cod. civ., perchè la CTR non ha fatto applicazione di tale criterio legale di ripartizione dell'onere probatorio. La censura, pertanto, non è fondata. Quanto alla violazioni dedotte sub b) e c), la CTR, nel rigettare l'appello, ha implicitamente, ma chiaramente, ritenuto irrilevante la mancata produzione in giudizio del p.v.c. relativo alla Ixxxxx, ritenendo sufficiente la riproduzione nell'atto impositivo (e nel p.v.c.) notificato alla xxxxx di alcuni dati contenuti nell'altro p.v.c. Va ricordato, al riguardo, che il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata (come, nella specie, l'obiezione della contribuente che i dati presi in considerazione dalla CTR e riprodotti nell'atto impositivo erano contenuti in un p.v.c. notificato alla xxxx, ma non prodotto in giudizio): per tale principio, tra le molte pronunce, Cass. n. 4540 del 1982; n. 14972 del 2006; n. 16650 del 2011; n. 8702 del 2013. La CTR, in effetti, ha preso in considerazione, tra i dati acquisiti in giudizio, quelli contenuti (secondo quanto affermato dalla Guardia di finanza) nel p.v.c. relativo all'xxxx ed ha negato rilevanza alla mera circostanza formale della mancata produzione in giudizio di tale p.v.c, rendendo così evidente il suo complessivo percorso motivazionale. Poichè non è stato ritualmente negato che i dati in discorso siano conformi a quelli contenuti nel p.v.c. e poichè è riservata al giudice di merito la selezione e la valutazione degli elementi probatori, ne deriva che tale motivazione del giudice di merito (non sussistendo vizi logici) è insindacabile. Oltre a ciò, per le ragioni ora esposte, la mancata produzione in giudizio del p.v.c. relativo alxxxxx non integra neppure il fatto decisivo richiesto dall'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5. Le censure, dunque, non sono fondate.

4.- Con il sesto e settimo motivo (indicati nel ricorso come terzo), la ricorrente denuncia, in ulteriore subordine, l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ovvero violazione degli art. 1241 e segg. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, prospettando i seguenti quesiti di diritto e momenti di sintesi:

a)... se sia legittimo ritenere provata l'intervenuta compensazione tra due soggetti (in quanto ritenuta rilevante, per gli effetti, ai fini del prelievo) quando essa risulti contabilmente dalle sole annotazioni di soggetto diverso da quello contro il quale si dovrebbero far valere, sotto un profilo tributario, gli effetti di detta compensazione; b) il Giudice ha ommesso di motivare sul perchè, stante la doglianza, ha ritenuto intervenuta la compensazione.

I motivi sono inammissibili sotto vari ed indipendenti profili.

In primo luogo, il quesito di diritto ed il momento di sintesi sono formulati in modo astratto, prescindendo da ogni riferimento alla fattispecie, impedendo così l'immediata percezione delle doglianze.

In secondo luogo, il richiamo agli artt. 1241 cod. civ. e seguenti è generico, in quanto privo di ogni specificazione in ordine alla accennata violazione della disciplina della estinzione per compensazione dei debiti. In terzo luogo, anche a ritenere che la ricorrente abbia inteso negare la compresenza dei debiti tra la xxxxx, mancherebbe l'indicazione in concreto sia del vizio motivazionale della sentenza, sia del punto decisivo che sarebbe stato trascurato dalla CTR. In quarto luogo, la deduzione dell'insussistenza della prova dei debiti compensati si risolve in una richiesta di riesame degli elementi probatori che esula dal disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e che non è non consentita in sede di giudizio di legittimità.

Va soggiunto che in ogni caso, ove (per assurdo) si potessero superare i sopraindicati profili di inammissibilità, il motivo sarebbe comunque infondato, perchè l'esame della contabilità della locatrice (la xxxx) potrebbe ben giustificare, in difetto di elementi documentali contrari, la conclusione della CTR (insindacabile in sede di giudizio di

legittimità) della raggiunta prova della compensazione in esame, senza emissione di fatture o di autofatture.

5.- Con l'ottavo ed il nono motivo (indicati nel ricorso come quarto), la ricorrente denuncia, in ulteriore subordine, l'omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ovvero violazione dell'art. 112 del c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettando i seguenti quesiti di diritto e momenti di sintesi: il Giudice avrebbe dovuto, oltre che pronunciarsi sull'eccezione di inesistenza del rapporto locatizio, motivare in ordine al proprio convincimento sull'esistenza di dette ragioni creditorie derivanti dal rapporto locatizio.

Anche tali motivi sono inammissibili. Appare evidente, infatti, il loro difetto di autosufficienza, dal momento che la ricorrente non ha trascritto gli atti processuali nei quali sarebbero contenute le (non meglio precisate) eccezioni circa l'insussistenza delle ragioni creditorie e debitorie compensate e non fatturate, poste a base dell'atto impositivo. In conseguenza di tale prospettazione generica, la ricorrente ha anche omesso di precisare il fatto decisivo controverso che non sarebbe stato valutato dalla CTR. Infine la contribuente, nella sua deduzione, confonde inammissibilmente l'omessa pronuncia di cui all'evocato art. 112 cod. proc. civ. (integrante il non proposto motivo di ricorso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) con il proposto vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6.- Con il decimo motivo (indicato nel ricorso come quinto), la ricorrente denuncia, ancora in ulteriore subordine, l'omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettando il seguente momento di sintesi: il Giudice..., omettendo qualunque scrutinio sul punto e basandosi solo sulla descrizione delle fatture, ha concluso che mancavano quelle emesse per i canoni di locazione degli anni 1997/8, entrando così in evidente contraddizione in quanto ammessa l'intervenuta compensazione (con credito di cui l'erario negava l'esistenza), non ha tenuto conto che esso (credito) deriva dall'aver precedentemente e comunque emesso delle fatture con applicazione dell'imposta.

Il motivo è inammissibile per varie ed autonome ragioni. La ricorrente, infatti, denuncia congiuntamente le ipotesi, tra loro logicamente inconciliabili, dell'omessa e della insufficiente motivazione. La medesima ricorrente, poi, ha omesso di precisare il fatto decisivo controverso che non sarebbe stato valutato dalla CTR. Inoltre, il motivo è privo di autosufficienza, mancando la trascrizione e la specifica indicazione degli atti processuali nei quali sarebbe stato dedotto il fatto controverso.

....omissis...

7.- Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente.

p.q.m.

Rigetta il quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibili gli altri; condanna la ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 30 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

Editrice